

**Determina N. 16 del 09/01/2015**

**Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 152/06 per il trattamento di fosse settiche presso l'impianto di depurazione di Baciacavallo. Provvedimento di iscrizione.**

**IL DIRETTORE**

**VISTA** La Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche” del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento all'art. 110 “Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane”;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 664 del 27 Febbraio 2012 quale provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale positiva ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/210 e di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06, delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore di Baciacavallo e recapitanti nei seguenti recettori, Gora del Palasaccio e quindi Torrente Ombrone, Gora Viaccori e Fiume Bisenzio, rilasciata a favore di GIDA SpA con sede a Prato, Via Baciacavallo 36;

**VISTA** la richiesta, effettuata da GIDA S.p.A. in data 11 Novembre 2014 (prot. Prov. N. 29919), ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 152/06, con la quale veniva comunicato l'intento di voler procedere con un aumento dei quantitativi di fanghi da fossa settica (CER 20.03.04) accettati e trattati presso l'impianto di Baciacavallo per un quantitativo massimo pari a 150 mc/g ;

**CONSIDERATA** la relazione tecnica depositata a corredo della suddetta istanza;

**PRESO ATTO** dell'esito della riunione della Conferenza dei servizi effettuata in data 11.12.2014, come da verbale depositato agli atti, dalla quale è emerso un parere favorevole condizionato in primis ai seguenti aspetti:

- verrà consentito un quantitativo fino a 100 mc/g per i primi tre mesi durante i quali è necessario che l'Azienda USL n. 4 effettui un monitoraggio dell'impatto odorigeno. Nel - - - caso non vengano rilevate criticità GIDA, alla fine dei tre mesi, potrà incrementare la gestione fino al quantitativo richiesto (150 mc/g);


**CONSIDERATO** il parere favorevole con prescrizioni emesso dall'Azienda USL n. 4 in data 10.12.2014 (loro protocollo 67373);

**DATO ATTO** che AIT n. 3, convocata alla Conferenza dei servizi, a mezzo mail del 11.12.2014 inviata al Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, ha espresso il proprio nulla osta;

**PRESO ATTO** della proposta tecnica del funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** in considerazione di quanto sopra di poter esprimere il proprio nulla osta in relazione alla richiesta di GIDA con le condizioni emerse in sede di Conferenza dei servizi e quindi di poter emettere atto di iscrizione previsto all'art 110 comma 5 del D.Lgs. 152/06;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento, per sua natura, non è soggetto al parere di regolarità contabile



---

**DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO** della proposta tecnica del funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

**DI ESPRIMERE** il proprio nulla osta rispetto alla richiesta avanzata da GIDA SpA con sede a Prato, Via Baciacavallo 36, del 11 Novembre 2014 (prot.Prov. N. 29919) citata in premessa con le condizioni e prescrizioni indicate di seguito;

**DI PRESCRIVERE** a GIDA S.p.A.:

1. nei primi tre mesi a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento GIDA SpA potrà gestire fino ad un massimo di 100 mc/g di fosse settiche CER 200304;
2. nel caso nel periodo dei suddetti tre mesi non vengano rilevate criticità in relazione all'impatto odorigeno, GIDA SpA potrà incrementare la gestione delle fosse settiche fino a 150 mc/g;
3. per poter incrementare la gestione come indicato al punto 2, GIDA SpA dovrà formulare apposita richiesta alla Provincia di Prato e all'Azienda USL n. 4;
4. tutte le operazioni di trasferimento e trattamento del liquame devono essere svolte minimizzando al massimo le emissioni odorigene, eventualmente adottando idonei sistemi di abbattimento (*da prescrizioni Azienda USL .4*);
5. dovrà essere effettuata una gestione che consenta di individuare nei tempi sufficienti eventuali carichi anomali. A tal proposito dovranno essere adottate almeno le modalità operative indicate nel paragrafo 3.3 "Modalità di accesso all'impianto" di cui alla Relazione Tecnica depositata a corredo della comunicazione ex art. 110 del D.Lgs. 152/06;
6. i rifiuti costituiti dalle fosse settiche (CER 200304) devono provenire dal proprio Ambito Territoriale Ottimale;

**DI STABILIRE** che :

- la possibilità di incremento della gestione delle fosse settiche fino a un massimo di 150 mc/g è condizionata al parere favorevole dell'Azienda USL n. 4 per quanto attiene l'impatto odorigeno;
- il presente atto modifica ed integra l'autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, per il depuratore di Baciacavallo richiamata in premessa;

**DI PRECISARE** che il presente provvedimento costituisce atto di iscrizione sulla base di quanto previsto all'art 110 comma 5 del D.Lgs. 152/06;

**DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 la Dott.ssa Vittoria Giacomelli, Funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato;

**DI RISERVARSI** di effettuare una revisione del presente provvedimento qualora se ne ravvisi la necessità;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli Enti interessati e in particolare all'Azienda USL n. 4 affinché provveda al monitoraggio dell'impatto odorigeno;

**Il Direttore  
dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente,  
Pianificazione Territoriale, Trasporto e Infrastrutture  
Ing. Antonio De Crescenzo**

## PROPOSTA TECNICA

Il D.Lgs. 152/06 all'art. 110 detta le disposizioni inerenti il trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

In linea di principio la norma vieta l'utilizzo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti, salvo in casi specifici.

In deroga al suddetto divieto, ossia al comma 1 dell'art. 110, l'autorità competente, d'intesa con l'ente di governo dell'ambito (l'AIT n. 3), in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

Il gestore, ai sensi del comma 3 dell'art. 110, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124 (cioè l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico) è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3 del D.Lgs. 152/06;
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

Nella lettera b) sono quindi ricomprese le fosse settiche.

L'autorizzazione alla possibilità per il depuratore di acque reflue urbane di accettare i suddetti rifiuti allo stato liquido viene concessa direttamente ex legge indipendentemente dai quantitativi purché sia presente nell'impianto la necessaria capacità residua.

GIDA SpA con l'istanza effettuata in data 11 Novembre 2014 (prot. Prov. N. 29919), ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 152/06, con la quale veniva comunicato l'intento di voler procedere con un aumento dei quantitativi di fanghi da fossa settica (CER 20.03.04) accettati e trattati presso l'impianto di Baciacavallo per un quantitativo massimo pari a 150 mc/g, di fatto chiede di integrare un'attività già effettuata per più bassi quantitativi (50 mc/giorno) per la quale era stata effettuata la comunicazione ex art.110 a Ottobre 2013.

Quindi da Ottobre 2013 GIDA SpA ha sperimentato il trattamento delle fosse settiche in una unità impiantistica compatta, specificatamente progettata per ricevere e trattare rifiuti liquidi a mezzo delle operazioni di grigliatura, compattazione dei solidi, separazione di sabbia e rimozione di materiali grassi flottanti. Tale unità impiantistica (macchina) viene posizionata presso l'impianto (in prossimità delle vasche di equalizzazione e all'interno di una vasca di contenimento dotata di rete fognaria in cemento in grado di alloggiare anche il cassone nel quale vengono sversati i rifiuti solidi prodotti dal funzionamento della macchina) e da essa si origina un refluo che viene immesso direttamente nella linea di trattamento acque del depuratore di Baciacavallo (precisamente nella corrente di acque che alimenta le vasche di ossidazione, in maniera di essere sottoposto subito a degradazione biologica).

Con la richiesta di incremento GIDA intende gestire quantità superiori alle 50 T/g che rappresenta il limite per cui l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi rientra, sulla base di quanto previsto dall'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06, tra quelle da assoggettare ad AIA. A tal proposito le interpretazioni della norma chiariscono che poiché l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 152/06 rappresenta una disciplina speciale, in quanto tale, è prevalente rispetto a quella generale dell'AIA: per cui l'iter amministrativo è correttamente quello dell'art. 110 del D-lgs. 152/06 e non obbligatoriamente quello dell'AIA. In ogni caso, si ritiene che, poiché la gestione richiesta da GIDA sulle fosse settiche rappresenta un'attività continuativa e non sporadica dettata, talvolta, da

“particolari esigenze”, sia necessario dettare specifiche prescrizioni con apposito provvedimento, pur consentendo l'iter dell'art. 110.

Nella documentazione presentata GIDA dimostra che l'impianto di Baciacavallo risulta dotato di capacità residua di trattamento, dovuta a ridotti carichi in ingresso, e possiede ampi margini rispetto ai limiti ammissibili di scarico.

Dal punto di vista idraulico i quantitativi in gioco sono minimi: nella relazione GIDA riporta che trattare 150 mc/g di rifiuti liquidi contro i 112.467 mc/g di reflui che vengono dalla fognatura, comporta un incremento di portata pari allo 0,135%.

I rifiuti generati dalla macchina (materiali solidi derivanti da grigliatura e sabbie) vengono scaricati in idonei cassoni posizionati in adiacenza alla macchina stessa e allontanati secondo le procedure aziendali e a norma di legge.

La macchina è dotata di struttura chiusa, limitando così la diffusione di odori molesti e spruzzi, ed è predisposta in modo tale che ogni volta che si collega l'autobotte allo scarico, venga effettuata preliminarmente una procedura completa ed automatica di lavaggio. Nei mesi di sperimentazione non sono emersi aggravii né dell'impatto acustico né dell'impatto odorigeno.

#### Proposta

Tutto ciò premesso, considerato anche l'esito della riunione della Conferenza dei servizi come da verbale depositato agli atti, si propone

**di esprimere** il proprio nulla osta rispetto alla richiesta avanzata da GIDA SpA ex art. 110 del D.Lgs. 152/06 (trattamento presso l'impianto di depurazione Baciacavallo delle fosse settiche fino ad un massimo di 150 mc/g) a condizione di un incremento graduale dei quantitativi e di un monitoraggio dell'impatto odorigeno.

**Il provvedimento che verrà rilasciato dovrà prescrivere** a GIDA S.p.A.:

1. nei primi tre mesi a partire dalla data di emanazione del provvedimento GIDA SpA potrà gestire fino ad un massimo di 100 mc/anno di fosse settiche;
2. nel caso nel periodo dei suddetti tre mesi non vengano rilevate criticità in relazione all'impatto odorigeno, GIDA SpA potrà incrementare la gestione delle fosse settiche fino a 150 mc/g;
3. per poter incrementare la gestione come indicato al punto 2, GIDA SpA dovrà formulare apposita richiesta alla Provincia di Prato e all'Azienda USL n. 4;
4. tutte le operazioni di trasferimento e trattamento del liquame devono essere svolte minimizzando al massimo le emissioni odorigene, eventualmente adottando idonei sistemi di abbattimento (*da prescrizioni Azienda USL .4*);
5. dovrà essere effettuata una gestione che consenta di individuare nei tempi sufficienti eventuali carichi anomali. A tal proposito dovranno essere adottate almeno le modalità operative indicate nel paragrafo 3.3 “Modalità di accesso all'impianto” di cui alla Relazione Tecnica depositata a corredo della comunicazione ex art. 110 del D.Lgs. 152/06;
6. i rifiuti costituiti dalle fosse settiche (CER 200304) devono provenire dal proprio Ambito Territoriale Ottimale.

**Il provvedimento che verrà rilasciato dovrà stabilire** che:

- la possibilità di incremento della gestione delle fosse settiche fino a un massimo di 150 mc/g è condizionata al parere favorevole dell'Azienda USL n. 4 per quanto attiene l'impatto odorigeno;
- lo stesso costituisce modifica ed integrazione all'autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, per il depuratore di Baciacavallo richiamata in premessa;

Il provvedimento che verrà rilasciato dovrà precisare che lo stesso costituisce atto di iscrizione sulla base di quanto previsto all'art 110 comma 5 del D.Lgs. 152/06.

Il Funzionario del Servizio Ambiente e Energia  
Dottorssa Vittoria Giacomelli